



**IL CASO.** Storica sentenza del tribunale sul ricorso di un lavoratore

# Vietato licenziare prima delle nozze Anche gli uomini

Un dipendente di Cna era stato lasciato a casa due mesi dopo il matrimonio: «Il periodo era protetto»  
Finora la norma era stata applicata solo per le donne

**Secondo il giudice interpretare la legge solo a favore delle mogli violerebbe le pari opportunità**

Diego Neri

Non solo le promesse spose, o le mogli. La legge, in un'epoca in cui le pari opportunità sono tutelate dalle norme, va estesa anche agli uomini. E per la prima volta in Italia il tribunale di Vicenza ha accolto il ricorso di un lavoratore, licenziato dalla sua azienda poche settimane dopo le nozze. Sarà reintegrato nel suo posto di lavoro e riceverà tutti gli stipendi arretrati. L'ordinanza del giudice civile Gaetano Campo sta già facendo scuola a livello nazionale.

Per comprendere la portata della decisione è necessario fare un passo indietro, fino alla legge 7 del 1963, con cui lo Stato vietava il licenziamento di cui si stava per sposare (dalle pubblicazioni in avanti) o si era appena sposato (fino ad un anno dopo le nozze). In quel periodo storico era una forma di tutela per le giovani, che rischiavano di farsi lasciare a casa perché erano nella prospettiva di diventare mamme. E quindi, per garantire il diritto alla maternità. Da allora, la legge - poi confluita nel testo unico del decreto legislativo 198 del 2006 -, che prevede una serie

di deroghe precise (ad esempio, la colpa grave), è sempre stata applicata in Italia a favore delle donne, come da spirito - non scritto - del legislatore di 54 anni fa.

Fino alle scorse settimane. Un trevigiano di 41 anni, residente a Borso del Grappa, era stato assunto da Cna Vicenza (la Confederazione nazionale dell'artigianato) come impiegato commerciale. Era stato licenziato unilateralmente il 30 maggio 2014, perché di fatto la sua figura non era più necessaria: la decisione era stata «determinata dal recesso unilaterale del contratto di outsourcing con Sviluppo artigiano società consortile cooperativa di garanzia collettiva Fidi».

L'impiegato si era sposato il 5 aprile precedente, per cui il licenziamento rientrava nell'anno dopo le nozze. E il trevigiano, assistito dagli avv. Campesani e Righi, aveva impugnato il licenziamento davanti alla prima sezione civile del tribunale, con Cna (avv. Mantovani) che replicava di avere agito con correttezza.

Il giudice Campo ha però dato ragione al lavoratore. E lo ha fatto dopo aver ricordato lo spirito della legge del 1963, ma spiegando che «la previsione contenuta (nella norma, ndr) sembrerebbe applicabile esclusivamente alle lavoratrici, nulla disponendo in ordine ai lavoratori. Il tribunale ritiene che si tratti di un silenzio normativo integrante una lacuna della disciplina, da colmare in via inter-

pretativa». Come? Intanto ricordando che è entrato in vigore il Codice delle pari opportunità, alla luce del quale si cerca di «favorire il principio di parità di trattamento e di opportunità fra uomini e donne». E interpretare la legge sul divieto di licenziamento solo a favore delle donne violerebbe la parità. Non solo: il divieto di licenziamento causa matrimonio «è stato posto a presidio del diritto alla formazione e alla tutela della famiglia (articolo 31 della Costituzione)». Ancora, esiste una stretta correlazione fra il licenziamento da vietare e il testo unico del 2001 a sostegno di maternità e paternità, che consente il congedo parentale anche per il papà: «Interventi normativi che seguono la logica della redistribuzione dei ruoli familiari fra uomo e donna, la quale impone di non operare alcuna distinzione fra lavoratrice e lavoratore». A questo punto, argomenta il giudice nell'ordinanza pubblicata anche sul sito dell'Osservatorio nazionale discriminazioni, anche per il marito si può parlare di «periodo protetto».

Cna avrebbe dovuto ricollocare il trevigiano, che fra l'altro si occupava anche di altre attività, non solo del rapporto con Sviluppo artigiano. Il suo licenziamento è nullo: l'impiegato va riassunto, con il versamento di stipendi e di contributi previdenziali. Quando sposarsi conviene. ●

© ANSA/CONTRASTO



## Il numero

# 54

### GLI ANNI PASSATI DALLA EMANAZIONE DELLA LEGGE

La sentenza del tribunale di Vicenza è storica: a quanto risulta, si tratta della prima volta in Italia in cui è stata applicata anche a favore del marito una norma contenuta nella legge 7 del 1963. Secondo il giudice, dal momento che la norma in questione non prevede nulla per quanto riguarda i maschi, si tratta di una lacuna da colmare, attingendo al Codice delle pari opportunità.



Il giudice ha stabilito che nemmeno il marito può essere licenziato entro un anno dalle nozze